



CONSORZIO DI  
BONIFICA SUD-VASTO  
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO  
*per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio*

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 112 del 19/07/2023**

**OGGETTO:** Causa tributaria "Pilkington Italia S.p.A. c/Consorzio di Bonifica Sud" (R.G. n. 172/2021) – Procedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti – Sentenza n. 545/2022 depositata il 28.12.2022 – Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Maria Giovanna Pasquale, incaricata per la difesa dell'Ente in giudizio.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO CHE

- La società Pilkington Italia S.p.A. (C.F. 00091380691), con sede in San Salvo (CH), Zona Industriale, promuoveva Ricorso innanzi alla CTP di Chieti (R.G. n. 172/2022), avverso l'avviso di notifica n. 6760015189 del 18.02.2021 per contributi di bonifica anno 2018-2019, emesso dal Consorzio di Bonifica Sud per un importo pari ad € 13.980,11;
- Con Delibera commissariale n. 25 del 21.04.2021 è stato affidato l'incarico all'Avv. Maria Giovanna Pasquale per la costituzione in giudizio dell'Ente, con approvazione del preventivo di spesa rimesso dalla stessa in data 13.04.2021 per la somma omnicomprensiva pari ad € 1.500,98, impegnata con Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 23.04.2021 sul Cap. 32/1 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 (Imp. n. 100/2021);

**VISTA** la sentenza n. 545/2022, depositata il 28.12.2022 sul Ricorso R.G. n. 172/2021, prot. cons. n. 65 del 10.01.2023, con la quale la CTP di Chieti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla base della relazione peritale del CTU, non scalfita dalle osservazioni e dalle critiche svolte dal Consulente Tecnico di Parte e dalla memoria difensiva del 28.10.2022 del Consorzio resistente, ha accolto il ricorso, concludendo che il contributo consortile annuo gravante sulla società ricorrente ammonta ad € 277,69, e condannato il Consorzio convenuto alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 1.620,00, di cui € 120,00 per esborsi (contributo unificato), oltre rimborso forfetario delle spese generali ed ulteriori eventuali accessori, ove dovuti, ponendo a carico del medesimo Consorzio le spese di consulenza tecnica d'ufficio;

**RICHIAMATA** la determinazione del Direttore Generale n. 207 del 07.12.2021 con la quale è stato liquidato in favore dell'Avv. Maria Giovanna Pasquale un acconto sull'onorario pari ad € 307,51 comprensivo di spese generali e cassa avvocati;

**VISTA** la nota del 14.06.2023, assunta al prot. cons. n. 1901 del 15.06.2023, con la quale l'Avv. Maria Giovanna Pasquale ha richiesto il pagamento dell'onorario finale, al netto dell'acconto già corrisposto, per l'attività professionale espletata nel procedimento R.G. 172/2021;

**RITENUTO** opportuno e doveroso procedere al pagamento, in favore dell'Avv. Maria Giovanna Pasquale, del saldo delle competenze legali, di importo pari ad € 1.193,47, al lordo delle spese generali e cassa forense, così come da notula n. 23 del 13.06.2023, in atti;

**VISTA** la delibera commissariale n. 9 del 11/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2023;

**VISTI** gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

**VISTA** la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”;

## **DETERMINA**

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di prendere atto della sentenza n. 545/2022, depositata il 28.12.2022 sul Ricorso R.G. n. 172/2021 promosso da “Pilkington Italia S.p.A. c/Consorzio di Bonifica Sud”, con la quale la CTP di Chieti, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla base della relazione peritale del CTU, non scalfita dalle osservazioni e dalle critiche svolte dal Consulente Tecnico di Parte e dalla memoria difensiva del 28.10.2022 del Consorzio resistente, ha accolto il ricorso, concludendo che il contributo consortile annuo gravante sulla società ricorrente ammonta ad € 277,69, e condannato il Consorzio convenuto alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 1.620,00, di cui € 120,00 per esborsi (contributo unificato), oltre rimborso forfetario delle spese generali ed ulteriori eventuali accessori, ove dovuti, ponendo a carico del medesimo Consorzio le spese di consulenza tecnica d’ufficio;
3. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Maria Giovanna Pasquale, incaricata per la difesa in giudizio dell’Ente, dell’onorario finale, al netto dell’acconto già corrisposto (Rif. Determinazione del Direttore generale n. 207/2021), di importo pari ad € 1.193,47 al lordo delle spese generali e della cassa forense, autorizzandone altresì il pagamento;
4. di dare atto che la spesa di € 1.193,47 è impegnata sul Cap. 32/1 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 (Imp. n. 100/2021);
5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Ing. Tommaso Valerio  
*firmato digitalmente*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Maria Marchetti